

## REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE.

### **Art. 1 – Istituzione e finalità dell'Albo dei Fornitori.**

Fatti salvi gli obblighi di legge in materia di acquisizione di beni e servizi mediante il ricorso al mercato elettronico (MEPA) e alle convenzioni CONSIP e alle società di committenza regionali, e tenuto conto delle prescrizioni normative in ordine a dette acquisizioni, il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori del Consiglio regionale del Piemonte da utilizzare ai sensi della vigente normativa, con riguardo all'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, per acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, nonché servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - ai sensi degli articoli 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006 e degli articoli 252 comma 1 e 267 comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 - necessari a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento degli uffici e degli immobili in uso al Consiglio regionale del Piemonte, ubicati in Torino e provincia.

L'esecuzione degli interventi avverrà secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

L'Albo ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (fornitori o prestatori di servizi e lavori e professionisti) per i quali risultino preliminarmente comprovati i requisiti morali, di capacità professionale, di serietà, di correttezza e di ordine generale di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006 e dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000, con le modalità di cui ai punti successivi.

Nell'ambito dell'Albo, il Consiglio regionale può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi, di forniture e lavori.

Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale, costituisce il Regolamento per la formazione e la gestione dell'Albo.

Il Consiglio regionale, mediante tale strumento, intende rivolgersi al mercato nel rispetto dei principi di:

- Trasparenza e correttezza nelle relazioni reciproche con gli operatori economici;
- Parità di trattamento nella gestione delle procedure;
- Non discriminazione nella scelta degli operatori economici;
- Rotazione;
- Tutela della concorrenza;
- Semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

## **Art. 2 – Durata dell’iscrizione e modalità di utilizzo dell’Albo.**

L’iscrizione avrà durata triennale, con verifica annuale, anche a campione, dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa.

L’istituzione, l’iscrizione nell’Albo degli operatori economici, la pubblicazione e la diffusione del presente Regolamento e della documentazione necessaria per l’iscrizione all’Albo non vincolano, in nessun caso, il Consiglio regionale del Piemonte e non costituiscono, in alcun modo, l’avvio di procedure di affidamento e/o di aggiudicazione.

Il Consiglio regionale rimane impegnato solo con l’emanazione della Determinazione dirigenziale di affidamento e la conseguente documentazione contrattuale.

Il Consiglio regionale, al fine di assicurare la migliore efficienza, efficacia ed economicità dell’azione negoziale si riserva, quando nell’Albo non sia presente alcun operatore o siano presenti fornitori in numero insufficiente, di invitare altri e ulteriori operatori economici ritenuti idonei anche se non iscritti all’Albo

## **Art. 3 – Categorie di specializzazione e classi di importo.**

I prestatori di lavori, servizi e forniture sono iscritti per categorie, al fine di raggruppare in modo omogeneo gli operatori economici, tenendo presente elementi quali la specializzazione e la potenzialità operativa e, all’interno di ciascuna categoria, per classi di importo.

Le classi d’importo, per le quali è possibile iscriversi all’interno di ciascuna categoria, sono le seguenti.

### **3.1 - sezione lavori:**

- ✓ Classe 1 fino ad € 150.000,00;

La “sezione lavori” riguarda le categorie generali e specializzate di cui al D.P.R. 207/2010.

I bandi disciplineranno nel dettaglio le lavorazioni di interesse per l’Amministrazione.

### **3.2 - sezione servizi e forniture:**

- ✓ Classe 1 fino ad € 40.000,00;
- ✓ Classe 2 da 40.001,00 fino alla soglia stabilita dal Regolamento comunitario.

La “sezione servizi e forniture” è articolata in categorie di specializzazione, individuate, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

### **3.3 -sezione servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:**

✓ Classe 1 fino ad € 40.000,00;

In ogni caso le categorie presenti nella "sezione servizi e forniture" sopra individuate non devono intendersi limitative ed esaustive in quanto il Consiglio regionale potrebbe essere interessato all'acquisizione di ulteriori categorie. Variazioni all'elenco delle categorie di cui all' allegato "A" saranno approvate con apposite Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

#### **Art. 4 – Soggetti ammessi.**

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui all'art. 34 c. 1, lett. a), b), c), e-bis), f) e f-bis) del D.Lgs. 163/2006, compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al precedente art. 3.

Possono presentare domanda di inserimento nell'Albo, per le attività attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti indicati all'art. 90, comma 1, da lettera d) a lettera h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

#### **Art. 5 – Commissione per la formazione e la tenuta dell'Albo Fornitori.**

Per la formazione e la tenuta dell'Albo Fornitori è costituita una Commissione composta da:

- a) Un Dirigente del Consiglio regionale;
- b) Un funzionario esperto di attività negoziale;
- c) Tre funzionari esperti delle categorie merceologiche oggetto dei bandi.

La commissione è nominata con provvedimento del Segretario generale.

#### **Art. 6 –Formazione dell'Albo fornitori**

Alla Commissione prevista all'articolo precedente, sentiti i responsabili dei servizi spetta il compito di predisporre:

- a) Il bando di abilitazione per la formazione dell'Albo;
- b) Lo schema di dichiarazione per la richiesta di iscrizione all'Albo;

Per la formazione dell'Albo, la commissione, sulla scorta delle domande pervenute, procederà a:

1. Esaminare la regolarità formale delle domande;
2. Accertare il possesso dei requisiti sulla base delle dichiarazioni presentate e provvedere, altresì, alla verifica delle stesse, secondo le modalità di seguito indicate.

Con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza si procederà a:

1. Costituire l'Albo fornitori con l'inserimento delle ditte richiedenti per la categoria, o categorie richieste, nel rispetto delle prescrizioni fornite dal presente regolamento;
2. Procedere all'aggiornamento dell'Albo;
3. Procedere alla sospensione o cancellazione dall'Albo, con parere motivato, degli operatori inadempienti;

## **Art. 7 – Domanda di iscrizione**

Gli operatori economici devono presentare al Consiglio regionale apposita domanda, precisando le categorie di specializzazione e le classi d'importo per le quali chiedono di essere iscritti.

Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all'art. 4 devono essere già costituiti.

I soggetti di cui all'art. 4 potranno proporre domanda di iscrizione all'Albo con le seguenti limitazioni:

1. È vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
2. È vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale e in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
3. È vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
4. È vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'Elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 Cod.Civ.;
5. È vietato, ai sensi dell'art. 253, comma 1 e 2 del D.P.R. 207/2010 al professionista chiedere l'iscrizione all'Albo per la medesima categoria come singolo e contemporaneamente come socio di una società di professionisti o di ingegneria o come componente di un raggruppamento di professionisti o di un consorzio stabile nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento o di un consorzio stabile.

Qualora i soggetti di cui all'art. 4 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'Elenco, il Consiglio regionale prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente all'Ufficio.

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante.

## **Art. 8 – Bandi di iscrizione - Pubblicità**

Il Consiglio regionale del Piemonte, pubblica, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito istituzionale [www.cr.piemonte.it](http://www.cr.piemonte.it) nella sezione bandi di gara, l'elenco delle categorie di specializzazione per le quali è possibile presentare domanda di iscrizione. Non saranno inserite nell'elenco di cui sopra le categorie di specializzazione per cui esistano bandi attivi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP e altre Società di committenza regionale.

Il Consiglio regionale potrà far ricorso all'elenco dei professionisti per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, ogni qualvolta si tratti di attività che richieda una competenza non presente tra il personale tecnico dipendente oppure quando i carichi di lavoro non consentano al personale stesso di assumere detti incarichi e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 90, comma 6 del D.Lgs. 163/2006.

I singoli bandi di abilitazione indicano, tra l'altro:

- le modalità, i termini ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le domande di iscrizione;
- la durata dell'iscrizione al bando del fornitore;
- l'indicazione delle informazioni necessarie per la presentazione delle domande di iscrizione;
- fattispecie di sospensione ed esclusione del singolo fornitore dall'Albo;
- modalità e criteri per la dimostrazione, da parte dei richiedenti, del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza.

I bandi di iscrizione sono aperti per la durata prevista dall'art. 2 del presente Regolamento e consentono ai fornitori di presentare la domanda di iscrizione in qualunque momento per tutta la durata di ciascun bando.

Nel corso della vigenza del bando, il Consiglio regionale potrà aggiornare, integrare e modificare la relativa documentazione, dandone tempestiva notizia agli interessati con le modalità che saranno di volta in volta ritenute più opportune, anche in considerazione delle modifiche introdotte.

Se nel corso di vigenza del bando di abilitazione si attivi un bando sul MEPA o su Società di committenza regionale per categoria assimilabile, il bando di abilitazione del Consiglio regionale e le relative iscrizioni cessano di avere efficacia.

## **Art. 9 – Requisiti per l'iscrizione**

I soggetti indicati al precedente art. 4 dovranno dimostrare, ai fini dell'iscrizione nell'Albo, di essere in possesso, a seconda della tipologia di operatore economico, dei requisiti di seguito specificati:

### **9.1 Requisiti di ordine generale**

Gli operatori economici devono dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché, per i professionisti di cui ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, il rispetto dei divieti di cui all'art. 253 del D.P.R. 207/2010.

### **9.2 Requisiti di idoneità professionale**

Gli operatori economici devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'Ufficio del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. in categorie analoghe a quella per la quale richiedono l'iscrizione;
- (in caso di società cooperative e consorzi fra società cooperative di produzione lavoro) iscrizione all'Albo nazionale delle cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico;
- possesso delle eventuali abilitazioni professionali, autorizzazioni o licenze necessarie, per lo svolgimento delle prestazioni, richieste dalle vigenti norme di legge per la categoria interessata.

### **9.3 Requisiti di ordine speciale**

#### **Sezione Lavori:**

- ✓ Classe 1 fino ad € 150.000,00:
  - attestazione SOA in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nella categoria di opere, classifica I, specificate nell'allegato A del presente Regolamento

## IN ALTERNATIVA

- possesso dei requisiti prescritti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010

### Sezione servizi e forniture:

- ✓ Classe 1 fino ad € 40.000,00:  
non sono richiesti requisiti di ordine speciale
- ✓ Classe 2 da 40.001,00 fino alla soglia stabilita dal Regolamento comunitario:
  - requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. :  
fatturato globale:  
aver conseguito un fatturato globale negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione almeno pari al 50% del valore massimo della classe di importo della categoria per la quale si richiede l'iscrizione;

### OVVERO

(nel caso in cui si richieda l'iscrizione a più categorie) aver conseguito un fatturato globale negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione almeno pari al 50% della somma dei valori massimi della classe di importo delle categorie per le quali si richiede l'iscrizione;

#### idonee referenze bancarie:

Le idonee referenze bancarie sono comprovate con dichiarazioni di almeno due Istituti di Credito operanti negli Stati membri della U.E. o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

Se l'operatore richiedente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economico finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dal Consiglio regionale.

- requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all'art. 42 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.:  
servizi e forniture analoghe:  
contratti di servizi o forniture, per categoria analoga a ciascuna di quelle per le quali si richiede l'iscrizione, eseguiti negli ultimi 3 anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, presso Enti Pubblici e/o committenti privati.  
struttura organizzativa – organico medio annuo:  
dimostrazione dell'utilizzo negli ultimi tre anni di un numero medio annuo di dipendenti comprendente soci attivi, dipendenti, consulenti con contratto di collaborazione continuativa su base annua, pari ad almeno quattro unità.

### **Art. 10 – Ulteriori requisiti per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.**

In relazione alle diverse tipologie di incarico, gli operatori economici di cui all'art. 90, comma 1, lettere dalla d) alla h) del D.Lgs. 163/2006, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale indicati all'art. 9.1 e 9.2 del presente Regolamento.

In particolare va precisato che, riguardo ai requisiti di idoneità professionale occorre:

- l'iscrizione al relativo Albo/Ordine, ciascuno per quanto di propria competenza;
- ove previsto dalla normativa vigente, la sussistenza di requisiti, attestazioni e/o certificazioni abilitanti alle prestazioni specialistiche che saranno dettagliati nei relativi bandi.

L'operatore economico dovrà trasmettere il proprio "**curriculum**" redatto secondo l'allegato "N" del D.P.R. 207/2010.

Si fa anche presente che:

- indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l'eventuale incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordini professionali, personalmente responsabili e nominalmente indicati già in sede di presentazione della domanda, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali;
- le società di ingegneria, le società di professionisti, i consorzi stabili, devono possedere i requisiti di cui agli artt. 254, 255, 256 del D.P.R. 207/2010;
- i raggruppamenti temporanei devono prevedere, ai sensi dell'art. 253 comma 5) del D.P.R. 207/2010, la presenza di almeno un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione;

## **Art. 11 – Documenti e titoli per l'iscrizione**

La richiesta di iscrizione nell'Albo dovrà essere proposta con apposita domanda corredata dalla documentazione che verrà individuata in ciascun bando di abilitazione e relativi allegati, approvato con successivo provvedimento adottato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

La documentazione si compone di:

### **A) Con riferimento ai requisiti di ordine generale/idoneità professionale di cui all'art. 9**

1. **(se soggetto iscritto al registro delle imprese) certificato di iscrizione**, in forma non sintetica, **alla C.C.I.A.A.** di competenza in corso di validità, ovvero copia conforme dello stesso, con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; **in caso di consorzio dovrà essere prodotto altresì statuto** ed atto costitutivo in copia conforme con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

(se organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.) dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia conforme dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

In caso di obbligo di iscrizione ad albi professionali, dovrà essere prodotta copia conforme della documentazione idonea (iscrizione Camera di Commercio o altro) alla comprova di detta iscrizione.

2. **dichiarazione**, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui il Soggetto attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006:

### **B) Con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all'art. 9.**

Per il fatturato globale:

Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 riportante il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione.

**1.1 società di capitali:** copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 dei seguenti atti:

- bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. comprensivi della nota integrativa e corredati dalla documentazione attestante l'avvenuto deposito;

**1.2 società di persone:** copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 dei seguenti atti:

- bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. comprensivi della nota integrativa e corredati dalla documentazione attestante l'avvenuto deposito;

(ovvero, in alternativa)

- Modello Unico, completo di tutti gli allegati, relativo ai redditi prodotti negli ultimi tre esercizi corredato dalla relativa ricevuta di presentazione;

(ovvero, in alternativa)

- Dichiarazioni annuali IVA corredate dalla relativa ricevuta di presentazione;

**1.3 impresa individuale:** copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 dei seguenti atti:

- Modello Unico, completo di tutti gli allegati relativo ai redditi prodotti negli ultimi tre esercizi corredato dalla relativa ricevuta di presentazione;

(ovvero, in alternativa)

- Dichiarazioni annuali IVA corredate dalla relativa ricevuta di presentazione;

**1.4 consorzi di cooperative,** consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili: copia dichiarata conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 dei seguenti atti:

- bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. comprensivi della nota integrativa e corredati dalla relativa nota di deposito;

(ovvero in alternativa)

- dichiarazioni annuali IVA relative agli ultimi tre esercizi corredate da ricevute di presentazione.

I bilanci e i modelli Unico devono riferirsi al medesimo triennio finanziario ed essere rispettivamente depositati e trasmessi alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco.

## **2. per le idonee referenze bancarie:**

- dichiarazioni bancarie **in originale** rilasciate da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993 n. 385 (vedi art. 9 del presente Regolamento, per eventuale documentazione alternativa).

**C)** Con riferimento **ai requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale** di cui all'art. 9.

### **1. Per i servizi e forniture analoghe:**



Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 circa l'avvenuto espletamento negli ultimi tre anni (ultimi 36 mesi), antecedenti la data della domanda di iscrizione, di servizi o di forniture riguardanti la categoria per la quale si chiede l'iscrizione all'elenco.

La dichiarazione dovrà essere corredata da apposito elenco sottoscritto dal Legale Rappresentante di ciascun soggetto, indicante, per ciascun servizio o forniture: il Committente, l'oggetto del servizio o della fornitura, l'importo, la percentuale dell'importo attribuibile alla categoria per cui si chiede l'iscrizione, il periodo di esecuzione e, per quelli in corso, la percentuale di avanzamento.

Nel caso in cui i servizi siano stati eseguiti in Raggruppamento con altri Soggetti, deve essere specificata la quota di partecipazione al raggruppamento stesso.

**1.2.** Copia, dichiarata conforme all'originale, dei certificati emessi dai rispettivi committenti attestanti la regolare esecuzione dei servizi o la conformità per le forniture, prestate nei tre anni (36 mesi) antecedenti la data della domanda di iscrizione.

Tali predetti certificati, pena l'inammissibilità degli stessi, devono:

- descrivere il servizio;
  - indicare le date di inizio e termine delle attività, o la percentuale di avanzamento per i contratti in corso alla data di presentazione della domanda;
  - indicare il valore del contratto e il compenso corrisposto per l'oggetto cui si riferiscono, o per la parte eseguita nel caso di contratto ancora in corso alla data di presentazione della domanda, e riportando gli importi riferiti ai servizi rientranti nelle categorie di specializzazione;
  - indicare l'ammontare e la natura della eventuale quota di servizio o di fornitura per i quali è stato autorizzato il subappalto, se previsto, ed i nominativi dei subappaltatori;
  - contenere un giudizio sintetico in merito alla prestazione svolta;
  - essere rilasciata e vistata dall'autorità competente nel caso di prestazioni eseguite per pubbliche amministrazioni, ovvero rilasciata dal committente nel caso di prestazioni per privati;
- ovvero, in alternativa
- copia, dichiarata conforme all'originale, dei contratti e delle relative fatture emesse da cui si evincono gli incarichi per l'espletamento di prestazioni rientranti nelle categorie di specializzazione oggetto della domanda di iscrizione, eseguiti nei tre anni (36 mesi) antecedenti la data della domanda d'iscrizione, nonché riportante i dati sopra menzionati, laddove applicabili.

Ai fini dell'iscrizione, tali documenti devono essere prodotti nel numero strettamente necessario e sufficiente alla verifica dei requisiti di cui all'art. 9.

## **2. Per la struttura organizzativa**

**2.1. Relazione descrittiva della struttura organizzativa** del Soggetto richiedente con indicazione dei ruoli e delle specializzazioni professionali presenti in organico, contenente i riferimenti presso l'INAIL e l'INPS (posizione assicurativa territoriale e matricola).

**In caso di iscrizione nella sezione lavori:**

Per i lavori di importo pari ed inferiore ad € 150.000,00

- Copia autenticata o dichiarata conforme all'originale dell'attestazione SOA in corso di validità ai sensi dell'art. 40 del Codice, che documenti il possesso della qualificazione in ordine ai requisiti prescritti nel presente Regolamento;  
ovvero, qualora l'operatore economico non possieda il suddetto attestato, potrà produrre:
- elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione; tali lavori devono appartenere alle categorie per le quali si chiede l'iscrizione; a tal fine dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - o certificati di esecuzione di lavori analoghi contenenti la espressa dichiarazione della stazione appaltante che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito;  
oppure
  - o copia dei contratti e delle fatture emesse se i lavori sono eseguiti per committenti privati.
- Documentazione a dimostrazione che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione. A tal fine dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - o Per le società di capitali: **1)** copia dei bilanci corredati dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee; **2)** dichiarazione del legale rappresentante attestante, per ogni annualità fiscale, la consistenza dell'organico distinto nelle varie qualifiche, i costi sostenuti per retribuzioni lorde e competenze accessorie e oneri sociali (INPS, INAIL e CASSA EDILE);
  - o Per le ditte individuali, società di persone (S.n.c., S.a.s., ecc.), consorzio di cooperative o consorzio tra imprese artigiane: **1)** copia delle dichiarazioni annuali dei redditi, Modello Unico, corredata della ricevuta di presentazione; **2)** dichiarazione del titolare/legale rappresentante attestante, per ogni annualità fiscale la consistenza dell'organico distinto nelle varie qualifiche, i costi sostenuti ( retribuzioni lorde e competenze accessorie) e gli oneri sociali (INPS, INAIL e CASSA EDILE) sostenuti dalla società;
- Adeguata attrezzatura tecnica idonea ad eseguire i lavori relativi alla categoria per cui è stata richiesta l'iscrizione.

Il possesso del requisito dovrà essere dimostrato mediante elenco, sottoscritto dal legale rappresentante della ditta, concernente l'attrezzatura tecnica posseduta (attrezzatura, mezzi d'opera, equipaggiamento tecnico).

## **Art. 12 – Comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione**

Il Consiglio regionale provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori, secondo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta.

Fa fede, a tale scopo, la data e il numero di protocollo di arrivo apposti dal Protocollo Generale del Consiglio regionale del Piemonte.

Il Consiglio regionale, entro 6 mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda completa di tutta la documentazione, comunicherà l'esito del procedimento di iscrizione - tramite pubblicazione sul sito istituzionale [www.cr.piemonte.it](http://www.cr.piemonte.it) - specificando le categorie di specializzazione e le relative classi di importo per cui il Soggetto richiedente sia risultato iscritto. Qualora il Consiglio regionale ritenga opportuno di non poter ultimare il procedimento di iscrizione entro 6 mesi dalla data definitiva di presentazione della relativa domanda, informerà il Soggetto richiedente delle ragioni della proroga del termine e la data entro il quale la sua domanda sarà accolta o respinta.

Nel caso in cui la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di iscrizione è sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il Soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

Nell'eventualità che la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Albo per tutte le categorie o l'importo di classifica richiesti, il Consiglio regionale potrà accogliere in maniera parziale l'istanza di iscrizione.

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente regolamento, l'istanza di iscrizione sarà respinta.

In ognuno dei casi di rifiuto (parziale o totale), verrà comunicato tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/90, i motivi che ostano all'accoglimento (parziale o totale) della domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, della scadenza del termine di 10 giorni.

Sarà, altresì, respinta l'istanza presentata da soggetti che hanno a proprio carico annotazioni sul Casellario Informatico dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, che assumano rilievo ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al Soggetto interessato.

## **Art. 13 – Effetti e validità dell'iscrizione**

L'iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dagli artt. 39, 41 e 42 del D. Lgs. 163/2006, mentre per quanto concerne i requisiti generali di cui all'art. 38 del suddetto D. Lgs.

163/2006, oggetto di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, è fatta salva la verifica in occasione delle singole procedure di cottimo fiduciario.

L'iscrizione all'Albo ha validità triennale a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito della relativa domanda e del suo eventuale rinnovo, sempre che nel suddetto periodo continuino ad essere soddisfatte, per il suo mantenimento, le condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione.

Il ricorso all'Albo ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e con le modalità ivi previste, comporta che gli operatori iscritti siano invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità.

L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di cottimo avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, secondo il criterio di rotazione con scorrimento sistematico degli elenchi per categoria, seguendo l'ordine cronologico di iscrizione degli operatori economici nell'Albo, con esclusione di coloro che siano stati affidatari e invitati nei sei mesi precedenti alla procedura.

In fase di prima applicazione dell'Albo non verranno invitati gli operatori economici che, nei sei mesi precedenti, siano risultati affidatari di appalti per il Consiglio regionale.

Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nelle lettere di invito.

#### **Art. 14 – Riduzione, sospensione ed annullamento dell'iscrizione**

Il Consiglio regionale, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro all'assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, a riduzione o ad annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con l'impresa interessata.

La cancellazione è disposta d'ufficio per le imprese che per almeno cinque volte non abbiano risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito.

Il Consiglio regionale potrà altresì escludere dall'elenco gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

#### **Art. 15 – Segnalazione delle variazioni**

Gli operatori economici iscritti all'Albo devono comunicare al Consiglio regionale tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui ai precedenti artt. 9 e 10, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'Albo stesso.

Tale comunicazione deve essere effettuata, tramite PEC, non oltre 30 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.

L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 14.

## **Art. 16 – Rinnovo dell'iscrizione**

Sei mesi prima della data di scadenza del triennio di validità dell'iscrizione, l'operatore economico deve presentare apposita domanda intesa al rinnovo dell'iscrizione stessa, corredandola dell'intera documentazione indicata, adeguatamente aggiornata.

Il Consiglio regionale comunica l'esito del procedimento di rinnovo con le stesse modalità di cui al precedente art. 12.

La durata dell'iscrizione, in tal caso, decorre dalla data di rinnovo della stessa.

In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo, l'iscrizione decade automaticamente.

## **Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., i soggetti devono altresì dichiarare di ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari recate all'art. 3 della medesima legge ed a tal fine di impegna a comunicare, prima dell'avvio delle attività contrattuali, qualora affidatari di lavori, servizi e forniture, gli estremi identificativi del Conto Corrente Bancario o Conto Corrente Postale dedicato alle commesse pubbliche in via esclusiva o non esclusiva.

Il Consiglio regionale si riserva di risolvere qualsiasi contratto in cui la transazione sia eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 o, comunque, in contrasto con quanto previsto dalla citata Legge n. 136/2010.

## **Art. 18 – Pantouflage**

Ai fini dell'applicazione dell'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, introdotto dalla legge 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro [pantouflage-revolving doors]) gli operatori economici dovranno dichiarare all'atto dell'eventuale stipulazione del contratto, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti, nel triennio successivo al loro rapporto.

## **Art. 19 – Patti di integrità**

Gli operatori economici, con l'eventuale stipulazione del contratto, saranno vincolati al rispetto di quanto prescritto dal "Patto di integrità in materia di contratti pubblici del Consiglio Regionale del Piemonte", approvato con D.U.P. n. 7/2015 e pubblicato sul sito del Consiglio Regionale del Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti" – "Avvisi, bandi ed inviti", e la cui inosservanza potrà comportare la decadenza dal contratto.

## **Art. 20 – Codice di comportamento**

Gli operatori economici saranno tenuti a dichiarare all'atto dell'eventuale stipulazione del contratto, di ben conoscere ed accettare le norme dettate dal "Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale" (disponibile all'indirizzo [www.cr.piemonte.it](http://www.cr.piemonte.it), sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Atti generali), approvato con D.U.P. n. 9/2014, e che

qualunque violazione alle suddette norme del codice di comportamento costituisce clausola di risoluzione o decadenza del contratto.

## **Art. 21 – Trattamento dei dati personali**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che il Consiglio regionale gestirà l'archivio dei dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'Albo fornitori.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.